



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE: Codice degli appalti e contratti pubblici

Direttore: Prof. Bernardino Quattrociochi

Modulo 1- Il nuovo Codice dei contratti pubblici: profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dopo il Decreto correttivo



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE: Codice degli appalti e contratti pubblici

Sezione A - 17 Maggio 2019 ore 15-17

- Genesi e struttura del nuovo Codice e l'evoluzione normativa della contrattualistica pubblica e dei valori tutelati dall'ordinamento: dai Regi Decreti al nuovo Codice.

Avv. Claudio Callopoli

Evoluzione della disciplina

=> L'evidenza pubblica e le leggi di contabilità di Stato

=>Il diritto comunitario

=>Il codice dei contratti pubblici

Caratteri contratti pubblici

- Contratti caratterizzati dal fatto che una parte è una pubblica amministrazione.
- Contratti fortemente influenzati dal diritto pubblico, sotto diversi profili:
 - a) le esigenze di contabilità pubblica (l'efficienza nella spesa pubblica)
 - b) le esigenze di imparzialità (la non discriminazione tra interessi privati)
 - c) la realizzazione diretta (nei lavori destinati alla fruizione collettiva, nei servizi pubblici, quelli resi agli utenti) o indiretta (nei lavori strumentali allo svolgimento di compiti pubblici, nelle forniture, nei servizi resi all'amministrazione) di un interesse pubblico

Evidenza pubblica

r.d. n. 2440/1923

r.d. n. 827/1924

Codice appalti n. 123/2006

Codice appalti n. 50/2016

Possibili “evidenze pubbliche”

- La costruzione italiana (influenza del modello tedesco): contratto di diritto privato, con forti limitazioni (“esterne”), di diritto pubblico, collegate alle esigenze funzionali, di interesse pubblico (non a privilegi soggettivi dell’amministrazione:
 - a) la fase della scelta del contraente (normativa di contabilità);
 - b) i capitolati generali di appalto (natura contrattuale o normativa?)
 - c) i “privilegi” dell’amministrazione nell’esecuzione del contratto, quasi tutti legati alla realizzazione di opere pubbliche:
 - la rescissione del contratto e esecuzione d’ufficio;
 - il recesso unilaterale dell’amministrazione;
 - la sospensione dei lavori per ragioni di interesse pubblico;
 - lo *jus variandi*

Norme di contabilità

r.d. n.2440/1923

r.d. n. 827/1924

Art. 3. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata.

I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni .

segue

Art. 4. Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

- Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 6. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

- Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere .

L'evoluzione della disciplina comunitaria

Prima metà degli anni '70

- Direttive appalti di lavori (71/305/CEE) e appalti di forniture (77/62/CEE)

Fine anni '80

- Nuove direttive appalti di lavori (89/440/CEE) e forniture (88/295/CEE), direttiva “settori esclusi” (90/53/CEE) e direttiva “ricorsi” (89/665/CEE)

Prima metà anni '90

- Coordinamento delle direttive appalti di lavori (93/37/CEE), di forniture (93/36/CEE), settori esclusi (93/38/CEE), con la nuova direttiva “servizi” (92/50/CEE)

Dal 2000

- Libro verde e proposte di direttiva del 10 maggio 2000
- Le nuove direttive: “classica” (lavori, forniture, servizi) (2004/18/CE) e “settori” (2004/17/CE)

Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici

Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

- Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014
- =>>>> NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I principi dell'ordinamento comunitario

- Non discriminazione (tra imprese di paesi diversi dell'Unione)
- Parità di trattamento
- Pubblicità e trasparenza

Concorrenza

Il diritto comunitario interviene in base alla competenza sul “mercato interno”

Il valore di fondo è l’adozione di procedure competitive/concorrenziali per la scelta del contraente.

Introduce la concorrenza nel settore dei contratti delle pubbliche amministrazioni (degli organismi di diritto pubblico) (concorrenza *per il* mercato)

La legislazione Italiana sugli appalti pubblici

Quattro diverse fonti normative, relative a:

- 1) appalti di lavori (legge 109/1994, c.d. "Legge Merloni"); **viene istituita l'AVLP**
- 2) appalti di servizi (d.lgs 157/1995);
- 3) appalto di forniture (d.lgs 358/1992);
- 4) appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (d.lgs 158/1995).

Altre disposizioni erano vigenti:

- D.P.R. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
- Decreto 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);
- D.P.R. 34/2000 relativo all'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Il Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture

- Superando tale stato di frammentazione, il legislatore ha emanato il d.lgs 163/2006 recante ***"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"***.
- In attuazione dello stesso Codice, il regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
- **l'AVLP diventa AVCP**

Struttura del Codice e successive modifiche del legislatore

- è composto da n. 273 articoli e n. 38 allegati;
- è suddiviso in n. 5 Parti, n. 8 Titoli, n. 22 Sezioni e n. 16 Capi;
- il testo comprende più di 1.500 commi.

Modifiche al Codice:

- è stato modificato da n. 54 norme diverse; a cui vanno aggiunte n. 19 leggi di conversione;
- gli articoli hanno subito modifiche per n. 597 volte (sono state conteggiate solo le modifiche convertite in legge);
- non hanno mai subito modifiche n. 114 articoli;

Le nuove direttive comunitarie

- Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del **28/3/2014**:
- la direttiva **2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
- la direttiva **2014/24/UE** sugli appalti pubblici
- la direttiva **2014/25/UE** sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
- Termine per il recepimento: **18/04/2016**.

Obiettivi delle Direttive

I principali obiettivi perseguiti dalle direttive si possono così sintetizzare:

- A) **uso più efficiente dei fondi pubblici.** Le sfide sono quelle di realizzare maggiore semplificazione, maggiore flessibilità delle procedure, e attuare procedure corrette;
- B) **mercato degli appalti aperto a livello dell'Unione.** Le sfide sono quelle di realizzare un generalizzato favor verso le PMI e gli offerenti transfrontalieri;
- C) **promuovere l'innovazione, comprensiva della cd. eco-innovazione** – definita dalla Commissione (COM (2011) 899 definitivo) «qualsiasi forma d'innovazione che riduce impatti negativi per l'ambiente, aumenta la resistenza alle pressioni ambientali e consente un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali»- e la tutela ambientale e la responsabilità sociale. Le sfide sono quelle di realizzare un più vantaggioso rapporto qualità/prezzo nelle acquisizioni pubbliche e maggiori benefici economici ambientali e per la società.

DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50

- DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

- **TITOLO II – GOVERNANCE**

- Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità nazionale anticorruzione Da CIVIT ad A.N.AC.

- L'Autorità nazionale anticorruzione (**A.N.AC.**) nasce dalla trasformazione di un altro soggetto pubblico, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), creata nel 2009 (art. 13 del D.Lgs. 150/2009) con la funzione di:
 - 1) indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
 - 2) A tali attribuzioni si affiancava il compito di garantire la **trasparenza totale delle amministrazioni**, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento e, altresì, quello di determinazione degli standard dei servizi pubblici.

L'Autorità nazionale anticorruzione Da CIVIT ad A.N.AC.

Successivamente, la **c.d. legge anticorruzione** (art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190), attuando le Convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione, ha individuato la CIVIT quale:

- Autorità nazionale competente a coordinare l'attività di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, modificando la distribuzione delle competenze in materia (sostituzione della CIVIT al Dipartimento della funzione pubblica, che ricopriva tale ruolo secondo la normativa previgente).
- Al Dipartimento della funzione pubblica, tuttavia, continuavano a rimanere intestati significativi poteri in materia ed, in particolare, quello di redigere il Piano nazionale anticorruzione, al quale tutte le amministrazioni devono attenersi.

L'Autorità nazionale anticorruzione Da CIVIT ad A.N.AC.

- Pertanto, alle attribuzioni originarie della Commissione, la legge anticorruzione (art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190) ha affiancato nuove funzioni in materia di lotta alla corruzione, che attenevano prevalentemente al ruolo di:
 1. **rappresentanza istituzionale, specie nei rapporti con i competenti organismi internazionali;**
 2. **vigilanza e controllo sulle politiche di contrasto alla corruzione e sull'efficacia delle singole misure adottate dalle pubbliche amministrazioni.**

L'Autorità nazionale anticorruzione

Da CIVIT ad A.N.AC.

In conseguenza delle nuove attribuzioni di funzioni in materia di anticorruzione, il Parlamento, in primo luogo, ha approvato alcune **modifiche all'organizzazione del rinnovato organismo** (articolo 5 del D.L. 101/2013). Le principali sono tre:

1. **la nuova denominazione della Commissione, che diventa **Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche** (A.N.AC.);**
2. l'aumento da 3 a 5 del numero dei componenti dell'autorità (come peraltro già previsto dalla norma istitutiva della Civit, poi superata dalle previsioni del D.L. 201/2011, che per finalità di contenimento della spesa pubblica, ha ridotto il numero dei membri di quasi tutte le autorità indipendenti); è stata inoltre confermata la durata del mandato (pari a sei anni), ma è stato introdotto il divieto di rinnovo dell'incarico per tutti i componenti;
3. la modifica dei criteri di nomina, per cui sia il Presidente che gli altri componenti della autorità sono scelti tra esperti di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione (non più di servizi pubblici), oltre che nei settori di management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale; il potere di proposta per la nomina con d.P.R. dei componenti viene differenziato, in quanto spetta al solo Ministro per la pubblica amministrazione per il Presidente, mentre per gli altri componenti è richiesto il concerto con il Ministro dell'interno.

L'Autorità nazionale anticorruzione

La soppressione dell'AVCP

- Il riordino dell'ANAC è stato in seguito completato dalle previsioni dell'articolo **19 del decreto-legge n. 90/2014** (convertito dalla L. 114/2014), che ne ha complessivamente ridefinito le funzioni con l'obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell'ANAC sui compiti relativi alla:
 - 1) garanzia della trasparenza;
 - 2) prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
- In tale direzione, il legislatore ha provveduto in primo luogo a trasferire all'Autorità tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d'interesse regionale.
- Tale autorità è stata contestualmente soppressa mediante decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'Autorità nazionale anticorruzione

Dalla soppressione dell'AVCP al «Piano di Riordino»

- La "confluenza" dell'AVCP nella nuova Autorità anticorruzione avviene attraverso un piano di riordino della stessa Autorità in cui si prevede il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'AVCP e alcuni obiettivi di riduzione del trattamento economico del personale e delle spese di funzionamento.

- A settembre 2015 è stato trasmesso al Parlamento, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di DPCM (Atto del Governo n. 200), attualmente all'esame, che:
 1. approva il piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC (allegato allo schema di DPCM);
 2. trasferisce in via definitiva all'ANAC le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici;
 3. istituisce il ruolo del personale dipendente dell'ANAC.

- Inoltre, l'Autorità ha adottato un nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio con provvedimento 3 marzo 2015. Il documento tiene conto della specificità della nuova struttura istituzionale e abroga i precedenti regolamenti di organizzazione dell'AVCP e della Civit.

L'Autorità nazionale anticorruzione

Rafforzamento del ruolo nella prevenzione della corruzione

Contestualmente all'assorbimento della vigilanza sul sistema dei contratti pubblici, la nuova ANAC vede rafforzato il proprio ruolo nella prevenzione della corruzione, con l'attribuzione (tramite l'art. 19 de decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014) di ulteriori compiti che sono:

1. il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, non solo da parte dei cittadini, ma anche quelle dei dipendenti pubblici nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs.165/2001, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (**whistleblowers**);
2. il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o il Codice di comportamento dei dipendenti.
3. Inoltre, sono trasferiti all'Autorità anche tutti i compiti già spettanti al Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione in base alle previsioni della legge anticorruzione (art. 1, co. 4, 5 e 8, L. 190/2012).

L'Autorità nazionale anticorruzione

Rafforzamento del ruolo nella prevenzione della corruzione

- L'assetto funzionale è completato dal conferimento di funzioni nell'ambito dell'Expo 2015. In particolare, il decreto-legge n. 90 assegna al Presidente dell'Autorità:
 1. il compito di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell'evento Expo 2015 (art. 19, co. 7);
 2. una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale (art. 30).

- A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l'Autorità nazionale anticorruzione ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica. Oltre a questa diversa imputazione di funzioni, il D.L. 90/2014 (art. 19, co. 10) ha anche autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance.

- Infine, è stata soppressa ogni competenza dell'ANAC in materia di qualità dei servizi pubblici, già attribuita e svolta dalla CIVIT.

L'Autorità nazionale anticorruzione

La vigilanza sugli appalti

- Gli ambiti di attività attraverso i quali l'autorità esercita le funzioni e le competenze attribuitele dal legislatore sono costituite **dalla vigilanza, dalla qualificazione, dalla regolazione e dall'intervento normativo, dall'informazione, dal rilascio di pareri e dall'attività di precontenzioso**
- Contenute le disposizioni nell'art. 213 del d.lgs 50 del 2016.

L'Autorità nazionale anticorruzione

La vigilanza sugli appalti

- Nell'ambito della propria attività, **l'autorità dispone di forti poteri sanzionatori**, nell'esercizio dei quali è legittimata a irrogare sanzioni pecuniarie in caso di: inottemperanza agli obblighi di collaborazione con l'autorità stessa da parte dei soggetti pubblici e privati; trasmissione di informazioni e di documentazioni false; mancata trasmissione, da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e alle Società organismo di attestazione (Soa), dei requisiti di partecipazione alle gare.

Dispone altresì di **penetranti poteri ispettivi**, in relazione ai quali è autorizzata a:

- richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici;
- disporre ispezioni, con la eventuale collaborazione della Guardia di finanza e di altri organi dello Stato;
- disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti.

L'Autorità nazionale anticorruzione

Le banche dati

- Nell'ambito della propria attività, **l'autorità gestisce un sistema di banche dati sempre più integrate:**
 1. Banca dati contratti pubblici (prevista dal Codice dell'amministrazione digitale)
 2. ~~AVC-PASS (Authority Virtual Company Passport, istituito con il d.l. 5/2012 "Semplifica Italia")~~
 3. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), presso BDNCP (art. 33-ter, comma 1, d.l. n.179/2012, convertito con legge n. 221/2012);
 4. Sistema SIMOG, con specifico riguardo alle fasi successive all'aggiudicazione;
 5. Sistema Riscossione, per il contributi degli operatori (S.A. e O.E.) in sede di gara.

- La Trasparenza in tema di appalti è garantita da un nuovo portale nel quale vengono pubblicati i dati disponibili sugli appalti.
<http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm>

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (il “Decreto Correttivo”) è entrato in vigore il 20 maggio 2017, al termine di una *vacatio legis* di 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22.
- Il Decreto Correttivo interviene massicciamente sul testo del D.Lgs. n. 50/2016 (il “Codice dei contratti pubblici” o il “Codice”), apportandovi numerose modifiche con la dichiarata finalità di *“perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”*.

L'Autorità nazionale anticorruzione

Linee guida: un quadro della situazione attuale

Linee guida

- ❑ [Linee Guida n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea](#)
- ❑ [Linee guida n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata](#)
- ❑ [Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato](#)
- ❑ [Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili](#)
- ❑ [Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016](#)
- ❑ [Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c\) del Codice](#)
- ❑ [Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici](#)
- ❑ [Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici](#)
- ❑ [Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni](#)
- ❑ [Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa](#)
- ❑ [Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria](#)

L'Autorità nazionale anticorruzione

Linee guida: un quadro della situazione attuale

Proposte di linee guida

- [Aggiornamento Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».
- [Linee Guida di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato ai sensi dell'articolo 110, quinto comma, lettera b\) del Codice"](#)

Consultazione on line

- [Linee guida recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"](#)

Atti preparatori

- [Richiesta di parere al Consiglio di Stato sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e del d.lgs. 3/7/2017 n. 117](#)